



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Sindaca di Firenze

Dott.ssa Chiara Funaro

direz.ambiente@pec.comune.fi.it

E, p.c.

Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Ing. Laura D'Aprile

OGGETTO: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 in materia di applicabilità dei limiti di esposizione di cui al DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Si fa riferimento all'interpello ambientale proposto dalla Sindaca di Firenze dott.ssa Sara Funaro, di pari oggetto della presente, acquisito al protocollo della Scrivente al n. 0129469 del 18/06/2026, che per comodità si unisce in copia.

Con il già menzionato interpello sono stati posti i seguenti tre quesiti:

1. *se sia corretto valutare il limite di esposizione in corrispondenza dei tetti a falda e delle pareti degli edifici, sebbene privi di balconi/terrazzi. I suddetti punti potrebbero infatti costituire possibili luoghi “accessibili”, in particolare per cantieri edili e simili;*
2. *in caso di risposta positiva, quale punto di calcolo debba essere utilizzato fra i seguenti:*
 - *1,5 m sopra la quota del colmo, quale punto più esposto;*
 - *in corrispondenza della quota del colmo;*
 - *1,5 m sopra la quota della gronda.*
3. *se, per analogia, il limite di esposizione possa essere valutato anche in corrispondenza delle coperture piane non praticabili (in considerazione dell'accessibilità per manutenzione/installazione impianti tecnologici a servizio dell'edificio).*

In sostanza, il quesito mira a comprendere l'esatta portata del concetto “piano di calpestio” ex art. 14, comma 8, D.L. n. 179/2012, al fine di accertare i limiti di esposizione a 1,5 metri dal piano stesso.

In merito alle questioni poste, acquisito il parere di ISPRA in qualità di Organismo tecnico consultivo in materia ambientale, di cui alla nota acquisita al protocollo della Scrivente al n. 0145185 del 08/07/2026, si chiarisce quanto segue.

ID Utente: 513

ID Documento: VA-03-Sez-03-513_2026-0016

Data stesura: 14/09/2026



Resp.Set: Merli L.

Ufficio: VA-03-Sez-03

Data: 14/09/2026



Resp. Div.: Arpaia M.

Ufficio: VA-03

Data: 14/09/2026

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06 5722 5000-5104 – VA-udg@mase.gov.it

PEC: VA@pec.mase.gov.it



L'articolo 3 del DPCM 8 luglio 2003, al comma 1, stabilisce che nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz non devono essere superati i limiti di esposizione di cui all'Allegato B, Tabella 1, intesi come valori efficaci.

A differenza di quanto previsto al comma 2 per i valori di attenzione, applicabili nel caso di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne, i limiti di cui al comma 1 trovano applicazione universale nei confronti della popolazione, con le sole esclusioni di cui all'articolo 1 del citato DPCM 8/7/2003, per le esposizioni professionali e per gli altri casi specificamente indicati e quindi trovano applicazione anche nel caso per esempio di lavoratori edili, non esposti per ragioni professionali, impiegati nella costruzione o ristrutturazione di edifici.

Successivamente al citato DPCM 8/7/2003 è intervenuto l'art. 14, comma 8, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove è espressamente stabilito che i valori individuati come limiti di esposizione nella predetta Tabella 1 dell'Allegato B del citato DPCM 8/7/2003 *“devono essere rilevati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti”*.

Al riguardo, è rilevante osservare che il riferimento al piano di calpestio non è funzionale a delimitare i luoghi in cui trovano applicazione i limiti di esposizione, il che sarebbe in contrasto con il dispositivo di cui al citato articolo 3, comma 1, avente applicazione universale, ma semplicemente ad individuare il piano di riferimento rispetto al quale deve essere determinata la quota di rilevazione dei valori di campo ai fini del confronto con i limiti medesimi.

Nella normativa di settore, tuttavia, non è rinvenibile una specifica definizione di “piano di calpestio” né è possibile ricavare indicazioni espresse sulle modalità di rilevazione attraverso l'individuazione dei punti di misurazione nel caso di tetti a falda o pareti esterne degli edifici prive di balconi o terrazzamenti. In assenza di specifiche disposizioni il “piano di calpestio” può essere definito, secondo il significato tecnico del termine, come una superficie piana che, per caratteristiche geometriche e costruttive, risulta idonea al transito o allo stazionamento delle persone. L'eventuale limitazione o interdizione dell'accesso alla superficie non ne modifica, sotto tale profilo, la sua natura.

Di contro invece il fatto che particolari superfici di un edificio come il colmo di un tetto a falda, le pareti inclinate del medesimo o le pareti esterne prive di balconi/terrazzi siano raggiungibili, in condizioni di sicurezza attraverso attrezzature (ponteggi) o mezzi meccanici (gru) non è di per sé sufficiente a sussumerle nella definizione di “piano di calpestio”, in assenza appunto del requisito di una superficie piana idonea al transito o allo stazionamento delle persone.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con riferimento ai primi due quesiti formulati, si ritiene che la normativa vigente non fornisca elementi per individuare, in via generale, un punto di verifica del limite di esposizione nei casi espressamente indicati nell'interpello: a 1,50 mt. sopra il colmo di una copertura a falda, in corrispondenza della quota del colmo ovvero a 1,50 m sopra la quota della gronda. L'assunzione della quota del colmo quale riferimento per l'applicazione dell'altezza di metri 1,50 m, come rappresentato nell'interpello, non trova infatti un'esplicita previsione nella normativa vigente. Nell'interpello il colmo è infatti assunto quale punto potenzialmente più esposto e la verifica viene effettuata anche a 1,50 m al di sopra della relativa quota. Sotto il profilo metodologico, si osserva che la disposizione normativa individua la posizione del punto di verifica a partire dal piano di calpestio, rispetto al quale è fissata la quota di 1,50 m. L'individuazione del punto potenzialmente più esposto sulla superficie dell'edificio e la successiva applicazione, rispetto a tale punto, della quota di 1,50 mt. costituiscono pertanto un criterio cautelativo che non appare direttamente desumibile dal dettato della norma.

Con riferimento al terzo quesito, è da ritenersi invece, per quanto su evidenziato, che le coperture piane costituiscano un piano di calpestio ove la relativa superficie, per caratteristiche geometriche e costruttive, risulti idonea al transito o allo stazionamento delle persone, non rilevando, a tale proposito, che la copertura stessa, come riportato nell'interpello, risulti stabilmente o temporaneamente non praticabile.

Le limitazioni all'accesso non modificano infatti la natura fisica della superficie, né impediscono l'individuazione del piano rispetto al quale applicare la quota di 1,50 m prevista dalla norma. Il rispetto del limite di esposizione deve pertanto essere valutato alla quota di 1,50 m rispetto alla superficie della copertura. L'eventuale presenza di aree nelle quali possono determinarsi livelli di campo superiori ai limiti di esposizione richiede che l'accesso alle aree interessate sia impedito alla popolazione mediante idonee misure.

Tutto ciò rappresentato si ritiene comunque che l'esigenza cautelativa espressa nell'interpello in relazione alla tutela della salute delle persone debba essere comunque valorizzata in via prioritaria.

Al riguardo tale esigenza deve essere ordinariamente considerata nell'ambito delle valutazioni previsionali effettuate nei procedimenti autorizzativi attraverso la verifica della posizione dei volumi di rispetto associati ai limiti di esposizione rispetto alle superfici degli edifici. In tale ambito, le emissioni degli impianti sono valutate verificando che i volumi di rispetto associati ai limiti di esposizione non intercettino le superfici degli edifici, comprese le coperture e le pareti.

Tale criterio consente di prevenire situazioni di potenziale esposizione in occasione dell'accesso o dello svolgimento di attività sulle superfici esterne degli edifici, senza che ciò comporti l'assimilazione delle superfici medesime a un piano di calpestio.

L'interpello in oggetto e la presente risposta saranno pubblicati alla sezione Informazioni Ambientali del sito istituzionale del MASE al seguente link: [Interpello ambientale | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica \(mase.gov.it\)](https://www.mase.gov.it/interpello-ambientale)

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.: c.s.